



“AMBITO TERRITORIALE N. 3 NARDÒ”

Nardò - Copertino - Galatone - Leverano - Porto Cesareo - Seclì

CAPITOLATO SPECIALE

**GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N.36/2023
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AD
ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI ART. 88 R.R. 4/2007– CUP:
H61H26000030002 – CIG: BAD9630F0E**

Art 1 -	OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO	2
Art 2 -	PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI GIUDICAZIONE INTEGRAZIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE AVANZATE IN SEDE DI GARA	2
Art 3 -	DURATA - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE.....	3
Art 4 -	CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO.....	3
Art 5 -	REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE.....	3
Art 6 -	GESTIONE DEL SERVIZIO	5
Art 7 -	OPERATORI	5
Art 8 -	ORARI	7
Art 9 -	INIZIO DELLA PRESTAZIONE.....	7
Art 10 -	CLAUSOLA SOCIALE	7
Art 11 -	PROCEDURE DI GARA	8
Art 12 -	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	8
Art 13 -	DEPOSITO CAUZIONALE.....	8
Art 14 -	DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO	8
Art 15 -	ASSICURAZIONI	9
Art 16 -	PAGAMENTI- FATTURAZIONI	9
Art 17 -	SPESE CONTRATTUALI	9
Art 18 -	PENALITÀ	9
Art 19 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Art 20 -	FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA P. A.....	11
Art 21 -	TRASPARENZA.....	12
Art 22 -	RINVIO.....	12
Art 23 -	R.U.P.	12

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Nardò – Piazza Cesare Battisti,1 – 73048 Nardò – Tel.

Tel.0833-838437/434

Pec: protocollo@pecnardo.it - Sito:www.comunenardo.it

Servizio Competente: Area Funzionale 2 ^ Servizio Welfare

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Sara Carlino Assistente Sociale del Comune di Nardò.

I luoghi di svolgimento del servizio sono i Comuni dell'Ambito Territoriale di Nardò (Nardò, Galatone, Copertino, Leverano, Porto Cesareo e Seclì): - CPV 8530000-8 (Servizi Sociali)

Art 1 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente appalto è costituito in un unico lotto.

L'affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni, socio-assistenziali e sanitarie, rivolte ad anziani e disabili non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo nr. 36/2023.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 294.618,99 non soggetti a ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello di categoria.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per spese generali pari ad € 8.838,57. Pertanto, l'importo complessivo pari ad € 303.457,56 è da considerarsi al netto di Iva al 5% pari ad € 15.172,88;

La durata dell'appalto è di 12 mesi a far data dal 02 maggio 2026 e fino all'esaurimento del monte ore commissionato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 l'importo a base d'asta potrà essere suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura del valore di un quinto dell'importo contrattuale.

L'offerta comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente all'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

Art 2 - PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI GIUDICAZIONE INTEGRAZIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE AVANZATE IN SEDE DI GARA

L' appalto sarà affidato con la procedura aperta e con criterio di cui all'art. 108 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa aggiudicata in sede di gara s'intende automaticamente inserita, in tutte le sue previsioni migliorative (servizi/forniture/beni/ulteriore, personale/altro presente nell'offerta progettuale) a favore della stazione appaltante nel presente capitolato speciale e la mancata erogazione delle stesse costituisce oggetto di applicazione delle penalità nel corpo del presente Capitolato indicate.

È facoltà del proponente, infatti, di avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi prestazionali, tecnico operativi e di personale previsti dal presente Capitolato, da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure professionali esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione. Le proposte migliorative ed integrative saranno oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i parametri

indicati nel Disciplinare di gara.

Art 3 - DURATA - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso, salvo possibilità di proroga espressa dall'Ambito Territoriale Sociale con apposita deliberazione.

Entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione l'affidatario è tenuto, obbligatoriamente, ad attivare il servizio, che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, dandone tempestiva comunicazione.

Art 4 - CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare integrata assicura prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie in forma integrata e secondo piani individuali programmati per la cura e l'assistenza agli ultra65enni e ai disabili non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita quotidiana. Essendo tale Servizio rivolto nello specifico a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali, la sua caratteristica essenziale è l'unitarietà dell'intervento che deve essere basato sul concorso progettuale di contributi professionali socio-sanitari mediante prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata, organicamente inseriti nel progetto assistenziale personalizzato.

Il servizio, di competenza sia del SSN che dell'Ente Locale, fondato sul modello della domiciliarizzazione delle cure e delle prestazioni, si connota per la forte valenza integrativa delle prestazioni, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge.

Il livello di bisogno clinico, funzionale e sociale, è valutato attraverso idonei strumenti che consentono la definizione del programma assistenziale e il conseguente impegno di risorse (S.Va.M.A. per la valutazione, P.A.I. per la presa in carico).

Obiettivi complessivi da perseguire con la realizzazione del servizio di cui trattasi sono i seguenti:

- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;
- limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento, riducendo così il ricorso all'ospedalizzazione impropria ed evitando per quanto possibile il ricovero in strutture residenziali;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso la sensibilizzazione, il coinvolgimento ed il sostegno ai compiti di cura ed assistenza da essi svolto;
- prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno, e migliorare la qualità della vita in generale;
- curare e assistere pazienti in condizioni di salute tali che siano trattabili a domicilio, migliorando la qualità di vita degli stessi;
- sostenere le risorse della persona per la vita in autonomia per quanto possibile e il mutuo aiuto dei *care-giver* familiari integrandole con risorse umane professionali, trasmettendo loro eventuali competenze utili per un'autonomia di intervento.

Art 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E DOCUMENTAZIONE

L'accesso è riservato agli anziani ultra65enni e ai disabili residenti nei Comuni dell'ambito territoriale in possesso dei requisiti di ammissibilità ed eleggibilità previsti nell'Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) sottoscritto tra l'Ambito Territoriale e la Asl territorialmente competente, e di seguito riportati al fine di rendere consapevoli i concorrenti dell'intero sistema organizzativo del servizio all'interno del quale operare, in caso di aggiudicazione della gara:

- condizione di non autosufficienza, disabilità e/o fragilità, determinata dalla concomitanza di diversi fattori biologici, psicologici e socio-ambientali che agendo in modo coincidente inducono ad una perdita parziale o totale delle capacità dell'organismo e patologie in atto o esiti delle stesse che necessitano di cure erogabili a domicilio;
- complessità assistenziale, ovvero presenza di bisogni complessi, che richiedono contemporaneamente prestazioni sanitarie ed interventi socio-assistenziali domiciliari;
- adeguato supporto familiare e/o informale;
- idonee condizioni abitative;
- consenso informato da parte della persona e della famiglia o suo tutore giuridico;
- presa in carico da parte del MMG/PLS;
- residenza in uno dei Comuni dell'ambito territoriale.

Il servizio ADI si realizza mediante procedure unitarie e condivise tra Asl/Distretto sociosanitario e Comuni associati dell'Ambito territoriale, per l'accesso, la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle Linee guida regionali in materia di accesso al sistema integrato sociosanitario dei servizi (Del. G.R. 691/2011).

L'iter di accesso e di presa in carico può essere schematicamente sintetizzato nel seguente modo:

- 1) richiesta di accesso/segnalazione;
- 2) recepimento della domanda di accesso da parte della PUA;
- 3) proposta di ammissione all'ADI e al SAD;
- 4) convocazione dell'UVM;
- 5) valutazione multidimensionale a cura dell'UVM;
- 6) predisposizione del PAI e individuazione del case manager.

Pertanto potranno accedere al servizio gli anziani ultra65enni e i disabili, residenti nei Comuni dell'ambito territoriale, che presentano istanza alla Porta Unica di Accesso (PUA), considerata ammissibile dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ovvero al Segretariato Sociale d'Ambito, al Servizio Sociale Professionale Comunale. Alla UVM compete la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza e dei bisogni assistenziali degli utenti; l'elaborazione del piano assistenziale individualizzato (obiettivi e tipologia, frequenza e durata degli interventi) condiviso con l'utente e la sua famiglia e da essi sottoscritto; nonché la verifica e l'aggiornamento dell'intervento posto in essere. Attesa la necessità di assicurare le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata, per rispondere a bisogni complessi di natura sociale e sanitarie dei cittadini richiedenti, l'aggiudicatario deve assicurare il necessario coordinamento con le prestazioni di carattere sanitario (infermieristiche, riabilitative e di medicina generale e specialistica) attribuite per competenza alla Asl.

Il servizio si rivolgerà per l'intero Ambito, nel periodo di vigenza dell'appalto, per un numero di **ore pari a 13.832 complessive** (di cui n° 13.520 complessive di prestazioni professionali domiciliari per gli utenti e n° 312 ore complessive per prestazioni professionali del Coordinatore)

Le prestazioni del presente articolo, come previsto dal piano individuale di assistenza, potranno essere interrotte, a seguito di verifica e riformulazione del piano di assistenza individualizzato, da parte del Servizio Sociale Professionale competente per ciascun Comune. Oltre alle prestazioni suddette il soggetto aggiudicatario dovrà garantire che gli operatori incaricati di svolgere le prestazioni domiciliari

partecipino, se richiesto, alla verifica del piano d'intervento e alla revisione periodica del PAI, collaborando a tal fine con gli operatori dei servizi sociali e sanitari dei Comuni e del Distretto socio-sanitario dell'Asl.

Art 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Le attività di monitoraggio del Servizio sono in capo al Servizio Sociale Professionale dell'Ambito.

La programmazione del Servizio è responsabilità assegnata all'Ufficio di Piano.

Il monte ore complessivo è stabilito in relazione al numero dei soggetti in condizione di disabilità riconosciuta da assistere e alle risorse finanziarie programmate e assegnate.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, oltre allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato, lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- la supervisione dell'attività svolta dal personale di assistenza con obbligo di verifica dell'attività espletata dallo stesso in rispondenza ai risultati attesi dal piano d'intervento;
- il coordinamento del personale di assistenza, ivi compreso il calendario dei turni di espletamento dei servizi, la tempestiva sostituzione del personale abitualmente incaricato della prestazione che sia assente a qualsiasi titolo;
- il costante rapporto con le figure professionali delle varie istituzioni (comune, ASL) che a vario titolo collaborano alla realizzazione delle attività ed in special modo con l'assistente sociale referente per il Comune e con il Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- Relazioni analitiche bimestrali sull'andamento del Servizio con eventuali suggerimenti per migliorarne l'esecuzione.

Art 7 - OPERATORI

L'appaltatore si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, in possesso dei requisiti professionali e tecnici adeguati alle necessità del servizio ed in conformità alle disposizioni legislative in materia.

In particolare, l'appaltatore deve mettere a disposizione il personale avente i requisiti idonei per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste, tenuto conto di quanto previsto negli artt. 87 e 88 del citato regolamento regionale n° 4/2007 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà indicare in sede di gara il nominativo di un Responsabile tecnico del servizio, che deve essere in possesso di laurea almeno triennale, oppure, in alternativa, diploma di maturità ad indirizzo socio-psico-pedagogico accompagnato da esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio per disabili/anziani non inferiore a tre anni, documentata e certificata.

Gli Operatori Socio Sanitari – OSS devono in ogni circostanza essere in numero adeguato alle richieste ed all'intensità dei bisogni e, comunque, non inferiori per numero a quelli necessari per l'espletamento del monte ore mensile assegnato, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari, nonché del personale scolastico; essi dovranno conformare le proprie attività al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell'utente o dei familiari, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

L'appaltatore impiegherà personale che garantisca un corretto comportamento e che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari.

La mancanza dei requisiti richiesti costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei

confronti della ditta, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Del personale impiegato l'appaltatore dovrà dare formale comunicazione prima dell'avvio al lavoro con l'indicazione degli utenti assegnati a ciascuno di loro ed il monte ore relativo e dovrà garantire la continuità del servizio assicurandone la sostituzione anche in caso di malattia o di ferie. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'appaltatore, dovrà essere fisicamente valido. Il personale dovrà operare in collaborazione con:

1. il Servizio Sociale professionale Comunale;
2. Il nucleo familiare dell'utente.

L'appaltatore, inoltre:

- è tenuto a fornire tutte le precisazioni verbali e scritte che venissero richieste circa l'andamento dei servizi prestati, sul funzionamento dei medesimi e sui risultati conseguiti, nonché su eventuali indicazioni inerenti allo sviluppo dell'attività;
- ove ve ne fosse bisogno, metterà in condizione il proprio personale di esercitare il servizio con mezzi non di proprietà comunale. Il personale ha l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro;
- si obbliga ad osservare, per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti nel territorio;
- dovrà elaborare, su indicazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, indicato dall'Ufficio di Piano, la "carta dei servizi" del Servizio oggetto dell'appalto, in riferimento all'art. 7 del Reg. Reg. n. 4/07 ss.mm.ii.

È inoltre a carico dell'appaltatore ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro e, in particolare, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Alla Stazione appaltante è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; l'impresa si impegna in proposito a favorire, a richiesta dell'Ente ed entro il termine dallo stesso fissato, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi medesimi; alla Stazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro.

L'Ambito ed i Comuni che lo costituiscono restano comunque del tutto estranei ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore ed il personale da questo dipendente.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla retribuzione ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, all'assicurazione infortuni ed al possesso dei requisiti sanitari relativi al personale posto alle proprie dipendenze.

Nel caso di nuove assunzioni di personale addetto all'assistenza, l'aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente a darne preventiva comunicazione scritta all'Ambito di Nardò, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla ipotetica assunzione, con indicazione della motivazione che conduce all'aumento in termini numerici del personale assistenziale.

L'appaltatore si impegna a mantenere in linea di massima la stabilità del rapporto tra operatore ed alunno disabile al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia tra l'erogatore delle prestazioni e la persona assistita.

L'Ambito Territoriale si riserva di richiedere la sostituzione del personale di cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la persona disabile assistita al gestore, il quale è tenuto all'adempimento.

L'Ambito Territoriale non assume altresì alcuna responsabilità in ordine ad eventuali controversie tra l'impresa aggiudicataria e la famiglia del minore assistito, insorte per qualsivoglia ragione.

Art 8 - ORARI

Le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, di competenza del personale dell'affidataria, dovranno essere garantite per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato compreso, negli orari previsti dal piano individuale di assistenza, nell'arco orario 7,30 - 20,00.

Eccezionalmente le prestazioni potranno essere svolte anche in giorni festivi, per situazioni di particolare gravità, sempre nel rispetto di quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato dell'utente.

Le ore da prestare dovranno considerarsi al netto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni.

L'appaltatore organizza il servizio, sulla base di quanto riportato nel progetto-offerta e nel presente capitolato, con autonomia organizzativa e gestionale, nell'osservanza del complesso della normativa nazionale e regionale che regola la materia dei servizi sociali.

Art 9 - INIZIO DELLA PRESTAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio entro gg. 5 dalla data di aggiudicazione definitiva, effettuata con determinazione dirigenziale.

Art 10 - CLAUSOLA SOCIALE

L'art. 57 del nuovo Codice prevede "l'obbligo" per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche "clausole sociali" con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate a garantire la stabilità del personale impiegato.

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023, "Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore".

La clausola sociale va formulata ed intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente la valutazione in merito all'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario: l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che erano già adibiti ai servizi oggetto della presente gara, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Il referente dell'Ente appaltante sarà il Responsabile dell'Ufficio Unico di Piano dell'Ambito Territoriale di Nardò.

Il calcolo del monte ore per ciascun operatore riportato nella tabella caricata sul portale come allegato rappresenta pertanto una ipotesi di massima di organizzazione del lavoro, che potrà essere rivista sulla base delle esigenze organizzative del servizio, fermo restando il limite di spesa ed il limite delle ore disponibili.

È facoltà della stazione appaltante, esponendo per iscritto le motivazioni, richiedere l'immediato

allontanamento dell'operatore ripetutamente inadempiente ed il cui comportamento sia stato contrario ai fini e alle regole del servizio e che perseveri nel suo comportamento nonostante un richiamo verbale e un richiamo scritto.

Art 11 - PROCEDURE DI GARA

La gara si svolgerà con il sistema della procedura telematica sul portale SUA Tutto Gare Nardò e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti con o senza finalità di lucro operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità ed aventi organizzazione d'impresa. La partecipazione è consentita in forma individuale ovvero in forma riunita o consorziata.

I requisiti per la partecipazione alla gara sono riportati nel bando/disciplinare nel bando di gara.

Art 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE

La gara sarà esperita da apposita Commissione, composta da n. 3 esperti nominati con Determinazione Dirigenziale di Ambito e da un Segretario di Commissione.

All'aggiudicazione si provvederà, a seguito dell'esame delle offerte pervenute e degli elementi a corredo delle stesse, da parte della Commissione nominata con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio di Piano, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

In sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione avrà a disposizione n.100 punti da ripartire come segue:

- OFFERTA TECNICA MAX 80 Punti
- OFFERTA ECONOMICA MAX 20 Punti

Art 13 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta all'Amministrazione appaltante a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. Ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 36 del 2023, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione dovrà contenere esplicito impegno dell'Affidatario a versare la somma stessa alla Tesoreria del Comune Capofila dell'ambito e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ambito.

Art 14 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione dell'appalto sia totale che parziale. È altresì vietato subappaltare il servizio.

Art 15 - ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria o il raggruppamento dovranno stipulare apposita polizza assicurativa per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, ivi compresa pertanto la copertura per responsabilità civile verso terzi. Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice.

L'assegnatario s'impegna altresì a intervenire in giudizio sollevando i Comuni dell'Ambito Territoriale da ogni qualsiasi responsabilità.

In particolare, l'assegnatario solleva i Comuni dell'Ambito Territoriale da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti.

La Ditta aggiudicataria s'impegna pertanto a sottoscrivere polizza assicurativa per se stessa e per il personale impegnato per responsabilità civile verso terzi a copertura dei seguenti rischi: "Responsabilità civile per danni a terzi, personale dipendente ed utenti, etc derivanti a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili e apparecchiature connesse alle attività" precisando che ove i danni verificatisi fossero superiori al limite del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare i Comuni dell'Ambito Territoriale da ogni tipo di responsabilità che ne dovessero derivare.

Art 16 - PAGAMENTI- FATTURAZIONI

I compensi saranno corrisposti in rate mensili posticipate, calcolate sulla base delle ore di servizio prestate, dietro presentazione di regolare fattura corredata da un rendiconto riepilogativo dei singoli interventi effettuati nel mese precedente e della documentazione descritta al quarto capoverso del presente articolo.

La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento delle prestazioni terrà conto delle eventuali detrazioni per assenze, scioperi o sospensioni del servizio. Nel caso in cui, da controlli effettuati siano fatturate ore in più di quelle effettivamente prestate, entro 30 giorni dalla data della fattura contestata, l'aggiudicatario deve emettere relativa nota di accredito. Le fatturazioni devono essere corredate da prospetto riepilogativo mensile, in cui devono essere specificatamente dettagliate le ore giornaliere di servizio eseguite da ciascun operatore, la tariffa oraria per ciascun operatore. Inoltre, con cadenza trimestrale, la Ditta presenterà una relazione sullo stato del Servizio, evidenziando eventuali carenze e/o difficoltà e avanzando suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso.

La stazione appaltante acquisirà d'ufficio il DURC prima della liquidazione delle fatture.

Art 17 - SPESE CONTRATTUALI

Qualunque spesa inerente e conseguente alla stipulazione del contratto, nessuna eccettuata, sarà a carico della ditta aggiudicataria, la quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse che si riferiscono all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Se l'impresa aggiudicataria è una cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D.lgs. N° 460/97 giacché ONLUS di diritto. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art 18 - PENALITÀ

Il Soggetto Terzo aggiudicatario del Servizio, nell'esecuzione del Servizio avrà l'obbligo di seguire le

disposizioni di legge e le disposizioni del presente Capitolato e del Bando di gara. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o Capitolato, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria (D.P.R. 554/1999 - art. 117) che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 48,00 ad un massimo di Euro 158,00. L'Ambito, previa contestazione al Soggetto Terzo aggiudicatario del Servizio, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del Servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato.

L'applicazione delle penali riscontrate sarà comunicata alla Ditta con apposita nota del Responsabile dell'Ufficio di Piano e l'importo sarà detratto dall'ammontare delle fatture mensili. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta, come già precisato, da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità da parte della stazione appaltante, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla stazione appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento della stazione appaltante sono notificate alla ditta in via amministrativa.

Per cumulo di infrazioni, l'Ambito procederà alla rescissione del contratto. Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Art 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte, così come indicato dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 che si intende integralmente richiamato, ed a titolo meramente rafforzativo per le seguenti cause:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) se con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice,
- e) ed in ogni altra condizione indicata dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore per il quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

E comunque il contratto sarà risolto, inoltre, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Ambito si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto danno e rischio del contraente, qualora quest'ultimo si renda colpevole di gravi inadempienze, si rende colpevole di gravi inadempienze agli obblighi di servizio e segnatamente:

- frode nell'esecuzione del Servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- inosservanza delle Leggi in materia di Lavoro e sicurezza del Lavoro;
- abbandono del Servizio senza giustificato motivo;
- ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del Servizio al di fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per l'Amministrazione appaltante;
- danneggiamento volontario o negligente di cose appartenenti alla Amministrazione;
- ritardo nell'avvio del Servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio appaltato;
- sospensione del Servizio da parte della Ditta/Impresa aggiudicataria, senza giustificato motivo;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancato rispetto delle condizioni minimali richieste nel presente Capitolato;
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica (comprese le migliorie);
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale.
- nonché, ogni altro motivo di esclusione, disciplinato dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, la Ditta/Impresa aggiudicataria, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione appaltante dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale.

La Stazione Appaltante si avvale della clausola risolutiva, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta che, nei confronti dell'imprenditorie o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula o all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui, consumati o tentati, di cui agli artt. 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per esercizio della funzione), 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio", 319 bis c.p. "Circostanze aggravanti", 319 ter "Corruzione in atti giudiziari", 322 c.p. "Istigazione alla corruzione", 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri", 346-bis "Traffico di influenze illecite", 353-bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente".

L'Amministrazione appaltatrice comunica all'aggiudicatario la volontà di risoluzione del contratto, mediante posta elettronica certificata (PEC) o Raccomandata A.R., indicando la data entro la quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

Art 20 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELLA P. A.

Sono riconosciute all'Ufficio Unico di Piano ampie facoltà di controllo sulla natura e sul buono svolgimento del servizio, sull'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro, sull'efficienza e l'efficacia della gestione.

L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato. Le verifiche e le ispezioni, effettuate dal personale dell'Ufficio di piano o del Servizio Sociale Professionale potranno essere effettuate anche in presenza degli operatori dell'impresa aggiudicataria, che saranno in quel caso chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.

Art 21 - TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto.
- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di danaro o altra utilità/beneficio a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'appalto stesso.
- dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., con riferimento alla presente gara di appalto di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle Dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse, per tutta la durata dell'appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla lett. c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Stazione Appaltante di incamerare la cauzione prestata.

Art 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di quant'altro in materia.

Art 23 - R.U.P.

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Sara Carlino, Assistente Sociale del Comune di Nardò, reperibile ai seguenti recapiti: 0833-838437/8383423 e-mail: sara.carlino@comune.nardo.le.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott.ssa Sara Carlino